



**CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI**

**SETTORE VI
SERVIZI SOCIALI, IGIENE E SANITA'**

**GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO "DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI
RANDAGI"
CIG: 6843361824**

CAPITOLATO D'APPALTO

Rif. Bando Prot. 29360 del 24/11/2016

Art. 1

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi catturati sul territorio comunale, per una previsione giornaliera di n. 60 cani, stimati in complessivi n. 43.800 cani per l'intera durata dell'appalto.

L'Azienda U.S.L. di competenza (Rieti) provvede alla cattura dei cani randagi sul territorio comunale, ai trattamenti sanitari obbligatori e all'apposizione del microchip identificativo ai sensi del DM. del 14/10/1996.

Il Servizio Veterinario della A.U.S.L. provvederà al trasporto dell'animale presso il canile convenzionato non appena possibile; qualora la struttura (canile-rifugio) si trovasse al di fuori del territorio dell'A.U.S.L. di competenza, il trasporto è a carico dell'aggiudicatario.

Il servizio sopradescritto presso la struttura nella disponibilità del soggetto aggiudicatario, dovrà essere svolto garantendo agli animali le cure sanitarie e di benessere ai sensi della Legge n. 281/91 e della L..R. n. 34/97 e precisamente:

- a) L'acquisto di farmaci e interventi sanitari che il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare ai cani randagi tenuti in custodia;
- b) L'alimentazione giornaliera adeguata nella quantità e nella qualità, alla specie, all'età e alle condizioni fisiologiche dell'animale.
- c) L'acqua deve essere sempre fresca, disponibile e potabile;
- d) Assistenza igienico-sanitaria con personale qualificato;
- e) Pulizie quotidiane della struttura;
- f) Disinfezione settimanale o al bisogno durante la stagione calda, dai parassiti esterni, mediante trattamento diretto degli animali e anche all'ambiente;
- g) Assistenza veterinaria per vigilare ed intervenire a tutela della salute e del benessere degli animali (interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni, soppressioni eutanasiche nei casi previsti dalle normative nazionali e regionali. ecc.);
- h) Custodia di tutti gli animali presenti nelle strutture del canile al fine di evitare episodi di sbranamento;
- i) Isolamento e custodia degli animali catturati che si trovino nelle condizioni previste dagli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie.

Art. 2

VALORE DELL'APPALTO

L'importo di detto appalto, ammonta a complessivi € 122.640,00 (centoventiduemilaseicentoquaranta/00) IVA esclusa. L'importo è calcolato su una previsione giornaliera di n. 60 cani al costo unitario giornaliero di € 2,80 (euro due/80) IVA esclusa, per ciascun cane, per un complessivo di n.43.800 cani per l'intera durata dell'appalto corrispondente ad un totale pari ad € 149.620,80 IVA inclusa per l'intera durata dell'appalto.

Il pagamento del corrispettivo spettante al soggetto aggiudicatario dovrà essere riferito alle unità canine effettivamente ricoverate, ed al numero dei giorni di ricovero, con indicazione della variazione in positivo o in negativo delle presenze avvenute durante il mese con le rispettive date di ingresso, di decesso o di adozione o di ritiro da parte del proprietario. Sono da ritenersi incluse le spese di smaltimento carcasse. Il pagamento avverrà mensilmente previa presentazione di fattura con riferimento alla situazione delle presenze al termine di ogni mese.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

Art. 3

DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di anni 2 a partire dalla data dell'effettivo inizio del servizio.

Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Amministrazione non sia riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento o in caso ne ravveda la necessità, l'Appaltatore è tenuto a continuare la prestazione alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 23 della Legge Comunitaria n. 62 del 18/04/2005 e ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/16.

Durante l'eventuale periodo di proroga rimangono ferme tutte le condizioni stabilite dal capitolato, compreso il canone vigente al termine dell'ultimo anno.

È escluso il rinnovo tacito del contratto.

Qualora il Comune non si avvalga di detta facoltà, nulla potrà essere richiesto dalla Ditta aggiudicataria, che rinuncia ad ogni eventuale pretesa.

Il provvedimento di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'Aggiudicatario. Dalla data di stipula del contratto la Ditta avrà a disposizione 15 (quindici) giorni di tempo per completare tutte le operazioni previste per l'avvio del servizio, ivi comprese le eventuali operazioni di trasferimento dei cani già in carico a questa Amministrazione, salvo diverse indicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale. Gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale decorreranno dalla data effettiva di avvio del servizio. Il servizio potrà essere avviato anche nelle more della sottoscrizione del Contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs 5/16 al fine di non interrompere il servizio pubblico e di continuare a garantire l'incolumità della cittadinanza nel rispetto delle vigenti normative sul randagismo e delle relative norme di prevenzione igienico – sanitaria.

Art. 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Premesso che i cani da ricoverare, custodire e mantenere possono indicativamente essere stimati in una presenza media giornaliera di 60 unità e che l'Aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese alle eventuali operazioni di trasferimento dei cani già in carico a questa Amministrazione presso la propria struttura, il soggetto aggiudicatario si obbligherà, oltre a quanto stabilito nell'Art. 1, alla gestione e buon governo degli animali ospitati nella propria struttura garantendo:

- L'aggiornamento del registro delle presenze, annotando la data di entrata e di uscita a qualunque titolo (affidamento e/o decesso, trasferimento);
- La comunicazione con cadenza settimanale, al Servizio Veterinario competente per territorio e all'Amministrazione Comunale di Fara in Sabina, di tutti i decessi;
- La comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio di ogni sintomo di malattia epidemica nonché ogni altra notizia di particolare rilevanza;

- Lo smaltimento delle carcasse dei cani che avverrà secondo le indicazioni del Servizio Veterinario competente e le modalità prescritte dal competente Ufficio Igiene e Sanità Pubblica. Gli oneri derivanti dallo smaltimento graveranno a carico del soggetto aggiudicatario;
- L'adeguamento in tempi rapidi della propria struttura alle eventuali nuove disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia;
- Garantite tutte le attività che favoriscano l'adottabilità dei cani con le modalità stabilite dalla Deliberazione G.R. Lazio n. 43 del 29/01/2010 e precisamente:
 - Promuovere idonee ed efficaci iniziative atte a sensibilizzare le adozioni dei cani randagi per la prevenzione del randagismo e per un corretto rapporto uomo/animali anche attraverso forme di collaborazione con associazioni;
 - Garantire un orario di apertura al pubblico di almeno tre giorni a settimana per quattro ore al giorno; uno dei tre giorni deve essere festivo o prefestivo. Nei suddetti giorni deve essere garantita la presenza di personale amministrativo per lo svolgimento delle pratiche di adozione. La ricezione del pubblico avverrà con modalità concordate con gli Uffici Comunali preposti, nel rispetto di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 43 del 29/01/10;
 - Consentire l'accesso ai volontari, appartenenti ad associazioni animaliste riconosciute ai sensi della Legge n. 281/91 e successive modifiche e della Legge Regionale 34/97, almeno sei giorni a settimana per quattro ore al giorno per permettere l'attività di sgambamento e socializzazione degli animali e per la promozione di ogni iniziativa volta a facilitare l'adozione dei cani;
 - Concedere in adozione gratuita i cani presenti a chi ne faccia richiesta, dandone comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario ed al Comune di provenienza;
 - Non attuare alcuna forma di commercio, né concessioni temporanee in prova. Ogni affidamento a privati deve essere accompagnato dalla compilazione di apposita scheda contenente una dichiarazione sottoscritta dal soggetto direttamente interessato ai sensi dell'art. 3 del Decreto Minist. Sanità del 14.10.1996 e ss.m.e i.;
 - Fornire per ogni cane dato in affidamento la scheda sanitaria indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari cui il cane è stato sottoposto;
 - Garantire la reperibilità per la consegna dei cani ai legittimi proprietari qualora il cane fosse stato catturato e successivamente identificato. I cani catturati, regolarmente tatuati, saranno restituiti al proprietario o detentore dalla Ditta appaltatrice previo pagamento degli oneri di ricovero e di eventuali cure effettuate sull'animale che saranno corrisposti direttamente alla Ditta appaltatrice

Art. 5

DITTE OPERANTI FUORI PROVINCIA

Qualora la ditta aggiudicataria operi fuori della provincia di Rieti dovrà provvedere a sue spese e con propri mezzi, debitamente autorizzati e che rispettino le vigenti disposizioni in tema di benessere degli animali, al trasporto e collocamento dei cani nel proprio rifugio. Inoltre provvederà con propri mezzi di trasporto e a sue spese, al trasferimento nella propria struttura dei cani di questo Comune custoditi presso la struttura attualmente convenzionata.

Art. 6

CONTROLLO E VIGILANZA STRUTTURA

L'Amministrazione Comunale, con le modalità e i tempi che riterrà opportuno, per mezzo di suoi rappresentanti può effettuare in qualunque momento sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verificare la rispondenza al regolare andamento del servizio, nel rispetto della normativa vigente.

Entro il trentesimo giorno dalla stipula del contratto di affidamento del servizio dovrà essere eseguito, a cura del personale del soggetto aggiudicatario ed in presenza di persona incaricata dal Funzionario

Responsabile, appartenente alla Polizia Locale o alle guardie Zoofile, controllo attraverso lettori di microchips del numero di cani ricoverati presso la struttura adibita a canile del soggetto aggiudicatario.

Art. 7

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Trattandosi di servizio espletato fuori dalla sede comunale insuscettibile di ingenerare interferenza non si è ritenuto necessario redigere il D.U.V.R.I. e la stima dei costi della sicurezza risulta pari ad Euro 0. L'aggiudicatario, in qualità di datore di lavoro, si obbliga ad osservare ed applicare tutte le norme del contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi locali, nonché le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'aggiudicatario dovrà garantire i servizi di cui al presente capitolato, tenuto conto della normativa in materia, tramite un numero di operatori adeguato al numero di animali presenti nel canile, dipendenti o incaricati, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge, anche sanitari, nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci. Tutti i fabbricati e le strutture del canile di custodia e del sito di preparazione degli alimenti e le attrezzature utilizzate, anche se ubicati in luoghi diversi, dovranno essere a norma con il D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni; l'aggiudicatario potrà inoltre avvalersi anche di volontari, purché debitamente formati e sotto la sua diretta responsabilità. L'aggiudicatario comunicherà all'Ufficio Sanità del Comune l'elenco del personale operante all'interno della struttura, segnalando le sostituzioni che nel corso della gestione dovessero verificarsi. Gli operatori inseriti nelle attività oggetto del capitolato dovranno portare un cartellino di riconoscimento, tenere rapporti corretti con il cittadino, essere in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste.

Tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e antinfortunistici, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è il solo responsabile.

Art. 8

RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune.

Art. 9

PAGAMENTO

L'Amministrazione comunale di Fara in Sabina provvederà al pagamento in favore del soggetto aggiudicatario della gara sulla base dell'importo quantificato in sede di aggiudicazione nel seguente modo:

- il pagamento relativo al servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi, di cui all'art. 1 del presente Capitolato, avverrà con cadenza mensile, sulla base dell'importo quantificato in sede di aggiudicazione della gara, come indicato al precedente art. 2, rapportato alle unità canine effettivamente ricoverate ed al numero di giorni di ricovero.

I pagamenti dovranno essere preceduti da regolare fattura rilasciata dal soggetto aggiudicatario, correlata da relazione indicante la presenza effettiva dei cani nel mese cui si riferisce la fattura. L'affidatario per i relativi pagamenti dovrà comunicare il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010.

ART. 10

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L'affidatario si impegna, in particolare a:

a) effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, qualora previsto dalla normativa sopra citata, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, escludendo in ogni caso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

Art. 11

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16, l'aggiudicatario del contratto ha l'obbligo di costituire apposita cauzione definitiva, a garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni oggetto del presente servizio e delle penalità eventualmente comminate, in ragione del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione deve essere costituita, a pena di revoca dell'affidamento con la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria deve prevedere:

1. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, C.C.

L'appaltatore dovrà produrre all'Ente l'anzidetta cauzione, almeno tre giorni prima della data fissata per la stipula del contratto.

L'appaltatore è obbligato ad integrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto escuterla, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore prelevandone l'importo dai corrispettivi d'appalto.

La cauzione resterà vincolata a favore dell'Ente appaltante per tutta la durata dell'appalto e verrà restituita all'aggiudicatario alla scadenza dell'appalto stesso, previo accertamento dei competenti uffici comunali che l'appaltatore medesimo abbia ottemperato a tutti gli obblighi contrattati.

E' facoltà della stazione appaltante adeguare l'importo della cauzione, in relazione alla revisione del valore contrattuale. In caso di estensione del servizio l'importo di cui sopra dovrà essere integrato.

In caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, la fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa deve essere intestata a tutte le ditte che ne fanno parte.

Resta salvo per l'Ente appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o, comunque, non fosse stata regolarmente reintegrata dall'appaltatore.

Art. 12

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA'

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:

- 1) che ha preso visione ed accetta, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni previste nel capitolato, allegato al bando;
- 2) che ha tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- 3) che si obbliga, ove aggiudicatario a trasmettere all'ufficio titolare del relativo contratto l'elenco nominativo del personale impiegato.

Art. 13

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga a:

- provvedere a proprie spese, al trasporto dei cani randagi in custodia e di proprietà del Comune di Fara in Sabina, presso la struttura adibita a canile risultante nella disponibilità dell'impresa aggiudicatario;
- osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;

- effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche ecc, in conformità alla clausole contenute nei patti nazionali;
- continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- tenere ferma l'offerta per almeno 180 giorni.

L'appaltatore si impegna altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle materie professionali.

Sono a carico della ditta contraente tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

L'aggiudicatario pertanto, dovrà provvedere prima della stipula del contratto, al versamento presso la tesoreria comunale della somma che sarà all'uopo richiesta a titolo di deposito per spese contrattuali.

Art. 14

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o persone, si intende, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'appaltatore.

A tal fine, l'appaltatore è tenuto a contrarre le necessarie coperture assicurative relative ai danni che possono derivare ai dipendenti, o che questi, durante il periodo di rapporto contrattuale, possono colposamente causare agli utenti, alle loro cose e a terzi in genere anche a seguito di irregolarità o carenze nelle prestazioni, esonerando l'ente da ogni responsabilità al riguardo.

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse essere un soggetto raggruppato o consorziato la polizza assicurativa RCT deve essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte.

Art. 15

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il servizio pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento ei danni e delle spese causati all'amministrazione appaltante.

Art. 16

SUBAPPALTO

E' vietato subappaltare integralmente il servizio assunto con il presente appalto pena l'immediata risoluzione del contratto. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicandone la percentuale. Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. In ogni caso il subappalto non potrà essere affidato all'impresa che il concorrente ha indicato, eventualmente, in sede di gara ai fini dell'avalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs n. 50/16, ma, in tal caso, il concorrente medesimo dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicandone la percentuale. Detta percentuale non potrà superare i limiti dei requisiti prestati dall'impresa ausiliaria.

Art. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:

- a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) cessione dell'Azienda per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- c) subappalto dell'intero servizio;
- d) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

Costituisce causa di risoluzione del contratto anche il mancato rispetto del C.C.N.L. con riferimento in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penalità, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Il Committente può inoltre recedere dal contratto d'appalto negli ulteriori seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

L'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del CC. artt. 1218 - 1256 - 1463.

ART. 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato Speciale, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
 - il personale interno dell'Ente addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della legge n. 241/90;

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti all'art. 7, D.lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati per l'Amministrazione è il Responsabile del Settore.

Art. 19

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE

Tutte le spese inerenti il contratto dell'appalto in argomento o consequenziali a questo, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria, le spese per la pubblicazione della gara in oggetto ed eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione, le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, salvo diversa disposizione di legge, sono a carico della Ditta aggiudicataria, con rinuncia di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

Art. 20

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie inerenti il contratto che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, fra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria, il foro esclusivo competente sarà quello di Rieti.

Art. 21

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Giulia Muratori